



COMUNE DI CERVIA



CONTRIBUTI PER LA POPOLAZIONE COLPITA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DI MAGGIO 2023 - GUIDA ALL'ORDINANZA N. 14/2023

1. QUAL È LA FINALITÀ DEL CONTRIBUTO?

Il contributo è finalizzato a ristorare i danni cagionati dall'alluvione del Maggio 2023 **a edifici con almeno un' unità immobiliare adibita a uso residenziale** e i cui danni siano quantificati da una perizia asseverata (o giurata, in caso di demolizione/ricostruzione) effettuata da un perito/tecnico.

In caso di edifici misti, ovvero unità immobiliari adibite ad uso residenziale e attività produttiva, l'istanza di contributo presentata ai sensi dell'ordinanza n. 14/2023 riguarda le spese relative all'unità immobiliare a destinazione residenziale, le parti comuni e le relative pertinenze.

L'istanza di contributo per le opere sulle parti di proprietà esclusiva delle unità immobiliari a destinazione produttiva nonché per i beni mobili strumentali alle attività produttive deve essere presentata separatamente, secondo quanto disposto dalla differente ordinanza n. 11/2023.

2. QUALI DANNI SONO RISTORATI?

Il contributo è concesso per:

a) il **ripristino strutturale e funzionale dell'edificio danneggiato**, limitatamente ai danni relativi a:

- elementi strutturali;
- finiture interne ed esterne (intonacatura, tinteggiatura, pavimentazione, rivestimenti parietali, contro soffittature, tramezzature, divisori in genere);
- serramenti interni ed esterni (porte, finestre, portoni);
- impianti (di riscaldamento, idrico-fognario sanitari compresi, elettrico, fotovoltaico, solare termico, citofonico, diffusione del segnale televisivo, allarme, rete dati LAN, climatizzazione, video-sorveglianza);
- ascensore, montascale;
- pertinenze ove le stesse siano direttamente funzionali all'abitazione;

b) **interventi di pulizia, rimozione acqua, fango e detriti**;

c) **ripristino di aree e fondi esterni necessari per l'accesso e fruizione dell'abitazione o delle sue pertinenze**;

d) **ripristino, anche parziale, dei danni alle parti comuni di un edificio residenziale in cui sia presente, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione**;

e) **servizi tecnici di impresa** per indagini, sondaggi, analisi di laboratorio, rilievi e quanto propedeutico e funzionale alle attività peritali e tecnico-professionali;

f) **attività di messa in sicurezza all'interno di aree private non adibite ad attività sociali, economiche e produttive**;

- g) **ripristino di terreni non pertinenziali e non adibiti ad attività sociali, economiche e produttive con particolare riferimento alla rimozione di fango e detriti;**
h) **eventuali adeguamenti di sicurezza, obbligatori per legge, per gli impianti danneggiati dall'evento calamitoso**

Rientrano tra le spese oggetto di contributo anche le **spese tecniche**, comprensive degli onorari dei professionisti abilitati o consulenti, secondo le percentuali massime stabilite all'art. 3, comma 8 dell'ordinanza n. 14/2023.

Attualmente i beni mobili presenti all'interno dell'abitazione non rientrano tra i beni risarcibili. Tuttavia, gli arredi, gli elettrodomestici, le stoviglie e gli utensili di uso comune, se danneggiati dagli eventi alluvionali, possono essere elencati come beni danneggiati nella perizia. Tale elenco varrà laddove in futuro siano previsti ulteriori contributi per i beni mobili danneggiati. Non sono in ogni caso risarcibili i beni mobili registrati (es. auto, moto, ecc...).

3. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO?

Il contributo è riconosciuto nell'ammontare pari al 100% delle spese occorrenti al ristoro dei danni di cui al punto 2 (sia per gli interventi già eseguiti e rendicontabili, sia per quelli non ancora eseguiti) e, comunque, entro i limiti delle risorse disponibili.

Dall'ammontare del contributo spettante viene detratto l'ammontare della somma eventualmente già ricevuta a titolo di contributo di immediato sostegno (CIS) e a titolo di eventuale indennizzo assicurativo.

NB: dall'ammontare del danno periziato, per calcolare il contributo definitivo, occorre quindi sottrarre l'importo di contributo all'immediato sostegno eventualmente ricevuto (max. €5000,00), nonché l'eventuale importo aggiuntivo di €750,00, riconosciuto a coloro che dichiaravano nel modello B1 – richiesta saldo CIS di richiedere una perizia.

4. IN CHE MODALITÀ VIENE EROGATO?

Il Commissario straordinario, in esito all'istruttoria e all'accertamento del danno da parte dei Comuni territorialmente competenti provvede, con un primo decreto, al riconoscimento del danno e a concedere, nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, i contributi con le seguenti modalità:

a) Per gli importi fino a € 20.000,00 viene corrisposto il 50% del totale del contributo concesso a titolo di anticipazione e il restante 50% a saldo, a conclusione della rendicontazione totale delle spese e dei controlli;

Esempio:

- danno periziato pari ad € 15.000,00;

- contributo riconosciuto (dedotti gli altri contributi già ricevuti, ad esempio €5.000,00 ricevuti a titolo di contributo di immediato sostegno) pari ad € 10.000,00 di cui € 5.000,00 corrisposti a titolo di anticipazione e ulteriori € 5.000,00 a saldo a conclusione della rendicontazione ;

b) Per gli importi superiori a € 20.000,00 una prima misura pari almeno a € 20.000,00. In relazione alle risorse finanziarie che, successivamente, saranno assegnate e rese disponibili, il Commissario straordinario provvede, con uno o più decreti, alla concessione di ulteriori quote di contributi, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del danno riconosciuto.

Detti contributi saranno erogati:

- 1) a titolo di anticipazione, in esito al primo decreto di concessione, nei limiti del 50% della prima misura di contributo concesso. I decreti di concessione delle ulteriori quote di contributi, recheranno l'importo dell'integrazione della quota di anticipazione da erogare;
- 2) a saldo, a conclusione della rendicontazione totale delle spese, la differenza tra quanto concesso in relazione alla prima misura di contributo, ovvero tra l'importo complessivo dei contributi concessi in relazione ai successivi decreti di concessione di cui alla presente lettera b) e quanto erogato a titolo di anticipazione.

Esempio:

- danno periziato pari ad **€ 50.000,00**;
- contributo da riconoscere (dedotti gli altri contributi già ricevuti, ad esempio **€5.000,00 ricevuti a titolo di contributo di immediato sostegno**) pari ad **€ 45.000,00**.
- 1° decreto di concessione: importo riconosciuto € 20.000,00 ed importo erogato pari al 50%, cioè **€ 10.000,00**;
- 2° decreto di concessione: importo riconosciuto € 5.000,00 e importo erogato pari al 50%, cioè ad **€ 2.500,00**;
- 3° decreto di concessione: importo riconosciuto € 10.000,00 e importo erogato pari al 50%, cioè ad **€ 5.000,00**;
- 4° decreto di concessione: importo riconosciuto € 10.000,00 e importo erogato pari al 50%, cioè ad **€ 5.000,00**;
- a saldo, a conclusione della rendicontazione, con ulteriore decreto di concessione viene erogato l'importo restante pari ad **€ 22.500,00**.

N.B.: Si precisa che, in relazione al caso di cui alla lett. b) del punto 4, l'indicazione delle quote è a scopo puramente esemplificativo in quanto non è possibile conoscere quanti saranno i decreti di concessione adottati dal Commissario straordinario per il riconoscimento dell'importo complessivo del danno periziato.

5. CHI PUÒ PRESENTARE L'ISTANZA?

L'istanza può essere presentata, alternativamente, dal proprietario (eventualmente munito di delega dell'affittuario o comodatario se presenti, compilata secondo lo schema-tipo di cui all'**allegato 4** dell'ordinanza n.14/2023) o dall'affittuario/comodatario o usufruttuario (munito di delega e dichiarazione di rinuncia al contributo da parte del proprietario compilata secondo lo schema-tipo di cui all'**allegato 5** dell'ordinanza n.14/2023).

In caso di **comproprietà** l'istanza è presentata da un comproprietario munito di delega rilasciata da ciascun comproprietario (compilata secondo lo schema-tipo di cui all'**allegato 7** dell'ordinanza n.14/2023). Si ricorda che, in assenza di delega, il contributo sarà riconosciuto solo ad un comproprietario e le fatture rendicontabili dovranno essere solo a quest'ultimo intestate.

Nel caso in cui si tratti di ristoro dei danni relativi alle **parti comuni di un condominio**, l'istanza è presentata dall'**amministratore condominiale** o da **uno dei comproprietari** munito di procura speciale compilata secondo lo schema-tipo di cui all'**allegato 8** dell'ordinanza n.14/2023 (quest'ultima solo nei casi in cui non sia prevista la nomina obbligatoria di un amministratore di condominio).

L'istanza può essere altresì presentata da un **procuratore speciale** munito di procura redatta secondo lo schema-tipo di cui all'**allegato 6** dell'ordinanza n. 14/2023.

Solo nel caso in cui l'istanza sia volta a ristorare i **danni di cui alle lettere f) e g) del punto 2** (attività di messa in sicurezza all'interno di aree private e il ripristino di terreni non pertinenziali

entrambi non adibiti ad attività sociali, economiche e produttive) la domanda deve essere obbligatoriamente presentata dal proprietario.

6. IN QUALI CASI NON SI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA?

La domanda non può essere presentata per quegli immobili che:

- sono privi del titolo edilizio (salvo immobili realizzati prima del 1967);
- sono privi della certificazione di agibilità;
- presentano delle difformità edilizie non sanate o non sanabili

Per poter utilmente presentare l'istanza è necessario procedere a sanare le irregolarità suddette prima della presentazione della domanda.

7. COSA BISOGNA FARE?

Per poter presentare l'istanza di contributo è necessario:

- **assicurarsi preliminarmente che l'immobile per il quale si richiede il contributo non presenti delle difformità edilizie che diano luogo ad esclusione dal contributo** (vedasi punto 6);
- **far effettuare ad un tecnico una perizia asseverata** al fine di stimare l'ammontare dei danni. Solo nel caso in cui l'immobile debba essere demolito, è necessario fare effettuare una perizia giurata. **A tal fine è obbligatorio utilizzare lo schema di tipo di perizia asseverata di cui all'allegato n. 3 dell'ordinanza n. 14/2023, così come da successive integrazioni del 05/12/2023. Tale perizia deve essere accompagnata dalla scheda di rilevazione dei danni di cui all'allegato n. 2 dell'ordinanza n. 14/2023, oltre al progetto degli interventi progetto degli interventi proposti con l'indicazione degli interventi di ricostruzione e di riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo, da cui risulti l'entità del contributo richiesto.**

8. COME SI PRESENTA LA DOMANDA?

L'istanza si compila e invia telematicamente, accedendo al portale "**Sfinge Alluvione 2023**" (link:<https://alluvione2023.regione.emilia-romagna.it/>).

Al portale si accede con Spid o CIE o Carta Nazionale Servizi ed è necessario possedere un indirizzo di posta elettronica certificata.

Nel portale "**Sfinge Alluvione 2023**" è inoltre presente una sezione dedicata ai **Manuali** con informazioni utili per la presentazione della domanda.

Può inoltrare la domanda:

- il proprietario dell'immobile (eventualmente munito di delega dell'affittuario o comodatario se presenti);
- l'usufruttuario/affittuario/comodatario dell'immobile (munito di delega e rinuncia al contributo da parte del proprietario);
- una persona munita di procura speciale (compilando **l'allegato 6 o l'allegato 8** dell'ordinanza n. 14/2023, come da indicazioni al precedente punto 5)

La procedura telematica di invio della domanda prevede vari step:

- 1) **Completamento della scheda anagrafica (contatti e residenza);**
- 2) **Scelta del beneficiario;**
- 3) **Scelta del Comune sede dell'immobile (Cervia);**

4) **Compilazione delle sezioni previste dall'ordinanza commissariale**, ovvero:

- Allegato 1 "Domanda di Contributo" (che comprende le sezioni Identificazione soggetto", "finalità della domanda" in cui inserire le voci di danno da ristorare, "Elenco Unità Immobiliari" in cui aggiungere i dati relativi all'immobile e lo stato in cui si trova, "Esclusioni" in cui occorre confermare che non sussistono cause di esclusione dal contributo; "Indennizzi o altri contributi" in cui occorre dichiarare eventuali altri contributi (ad esempio il Contributo di Immediato sostegno, CIS, previsto dall'ordinanza ODCPC del 31/05/2023 n. 999) o indennizzi assicurativi e allegare copia della documentazione attestante il ricevimento di altri contributi;
- Allegato 3 "Piano dei costi" in cui indicare gli importi per gli interventi e il relativo riepilogo;

5) **Caricamento dei seguenti allegati** (in formato pdf o file firmati digitalmente)

- perizia asseverata (se l'immobile NON è da demolire) o perizia giurata (se l'immobile è da demolire);
- scheda rilevazione danni;
- progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo, da cui risulti l'entità del contributo richiesto;

N.B.: il progetto degli interventi può essere redatto sotto forma di **elaborato grafico o relazione specialistica** a seconda della tipologia di interventi e da esso deve risultare lo status dell'immobile prima del danno, ciò che è stato danneggiato e lo status dell'immobile successivo agli interventi di ripristino.

- spese sostenute;
- copia del contratto di locazione registrato (se l'immobile è locato);
- delega per la presentazione dell'istanza (se l'istanza è presentata dal proprietario delegato dall'affittuario o viceversa)
- dichiarazione di rinuncia al contributo sottoscritta dal proprietario se l'istanza è presentata dall'usufruttuario con delega del proprietario;
- delega del/dei comproprietario/comproprietari se l'immobile è in comproprietà;
- eventuale procura speciale (compilata, a seconda dei casi, utilizzando i modelli di cui all'Allegato 6 o all'Allegato 8 all'ordinanza n. 14/2023).

9. É PREVISTO UN TERMINE ENTRO IL QUALE PRESENTARE L'ISTANZA?

Il portale "**Sfinge Alluvione 2023**" è attivo e attualmente non è previsto un termine entro il quale presentare l'istanza.

10. COSA AVVIENE DOPO AVER PRESENTATO L'ISTANZA?

A seguito della presentazione dell'istanza si apre la fase istruttoria, della durata massima di 30 giorni (termine non perentorio), di competenza del Comune. In questa fase gli uffici preposti verificano la sussistenza dei requisiti e l'assenza di cause ostative o difformità edilizie. Nel corso della fase istruttoria, gli uffici preposti possono chiedere agli istanti delle integrazioni documentali da produrre entro 10 giorni.

Esaurita l'istruttoria, l'istanza può:

- essere rigettata con provvedimento motivato. In questo caso l'istanza può essere ripresentata per una sola volta entro 30 giorni;
- essere accolta, con conseguente comunicazione al beneficiario di una proposta di contributo che il medesimo deve accettare tramite la piattaforma "**Sfinge Alluvione 2023**" entro 15 giorni. In assenza di accettazione nel termine previsto, la proposta di contributo si intende tacitamente accettata. Qualora il beneficiario esprima tempestivamente il proprio dissenso circa la proposta di contributo, l'istanza può essere riesaminata.

In seguito all'accettazione, il Comune comunica l'ammontare del contributo al Commissario, il quale è competente per la successiva fase di emissione del decreto di riconoscimento del contributo.

11. COSA AVVIENE DOPO LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO?

Dopo la concessione del contributo tramite decreto del Commissario Straordinario avverrà l'erogazione della **quota di anticipo** del contributo spettante.

Entro 12 mesi (o entro il maggior tempo eventualmente concesso mediante proroga) dalla data di concessione del contributo è **obbligatorio RENDICONTARE** tramite la piattaforma "**Sfinge Alluvione 2023**" le spese sostenute, producendo tutta la documentazione tecnica e fiscale (es. fatture con prova dei pagamenti, certificati, altri documenti comprovanti l'avvenuta realizzazione dei lavori).

Solo a seguito di rendicontazione avverrà l'erogazione del saldo del contributo spettante.

È obbligatorio effettuare i pagamenti degli interventi attraverso bonifico bancario, ovvero altro strumento tracciabile (**NO PAGAMENTI IN CONTANTI**), indicando nei documenti il codice **CUP** (che verrà comunicato in seguito alla concessione del contributo). Qualora le spese siano state sostenute prima è sufficiente compilare un'**autodichiarazione** che attesti che eventuali pagamenti precedenti alla data di concessione del contributo commissariale siano stati effettuati per i medesimi interventi.

Si precisa che le informazioni relative ai presenti contributi potranno essere integrate e aggiornate in seguito a nuove indicazioni da parte della Struttura Commissariale.

Si ricorda di consultare l'ordinanza n. 14/2023, i relativi allegati e FAQ al link <https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze/elenco-ordinanze-2023/>

Per ulteriori informazioni, contattare:

Servizio **Cervia Informa Cittadini – URP**

📍 **Viale Roma, 33** (lun-ven 8:30-13:00; giov dalle 15:00 alle 17:00)

☎ 0544.97.93.50 (lun-ven dalle 8:30 alle 9:30 e dalle 12:30 alle 13:30)

✉ cerviainforma@comunecervia.it